



Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. **0013053**

Reg. Ord. n. **00129**

Data

8 marzo 2012

ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI

(ex art. 31 e 33 D.P.R. n. 380/2001)

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei sigg. **Zaccaria Giacomo, Rotondo Modesto** (locatari e committente) e **Brugnola Erminia** (proprietaria) per violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie e mantenimento di manufatti, in assenza di titolo abilitativo, ubicati in questo Comune in **Contrada Losciale, località Pantanelli** (in catasto fg. 113, part. 6 e 85). **V.E. 2227.**

Il Dirigente

VISTA la comunicazione (ex art. 27, comma 4, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale del 28 febbraio 2012, prot. 11269, da cui si rileva che su terreni di proprietà della sig.ra **Brugnola Erminia**, condotti in locazione dalle ditte **G.OTTO s.r.l.** (locataria) e **DOEMA s.r.l.** (sublocataria), in **Contrada Losciale, località Pantanelli** (in catasto fg. 113, part. 6 e 85), a ridosso dell'area demaniale marittima, risultano installati i seguenti manufatti:

“Strutture in ferro prive di coperture disposte su quattro file adibite a parcheggio posto all'ingresso del complesso balneare; N. 3 pedane in doghe di legno disposte su tre livelli utilizzate come base per tavolini e sedie; N. 4 servizi igienici completamente in legno; N. 2 cabine spogliatoio in legno avente superficie di mq. 6 circa; Struttura in legno con pedana su cui sono installati impinti per docce all'aperto; N. 1 chiosco di piccole dimensioni con coperto con rami di palme collocato all'ingresso spiaggia; Struttura in legno chiusa adibita a deposito per sedie-sdraio posto all'ingresso spiaggia avente superficie di mq. 6 e altezza dim. 2 circa; Gazebo in legno completamente chiuso coperto con foglio in policarbonato trasparente, avente superficie di mq. 20 circa a fronte di un'altezza di m. 2 circa, con annesso pergolato supportato da travi in legno con telo plastificato ombreggiante, avente superficie di mq. 27 circa, il tutto collocato lungo il versante Nord della struttura; Altra pedana in legno adibita a base d'appoggio per tavolini e sedie, priva di copertura con annessa parete costituita da pannelli in legno supportati da struttura in ferro, il tutto collocato sul lato Nord del complesso balneare; Struttura in legno adibita, in parte a bar ed in parte a deposito, con antistanti chiusure in pannelli di legno, compresa la copertura e, con retrostante ampio locale completamente chiuso anch'esso in legno, posto a servizio del bar (dispensa); tutta la predetta struttura poggia su pavimentazione costituita da betonelle autobloccanti ed occupa una superficie di mq. 60 circa;

N. 1 tettoia in legno posta sulla parte laterale (Est) del gazebo di cui al punto sub-j ed un'altra ampia tettoia anch'essa in legno, posta in attacco alla parte retrostante dello stesso, avente, quest' ultima, una superficie di mq. 24 circa; entrambe le tettoie non

figurano nell'elaborato grafico allegato alla pratica di autorizzazione S.U.A.P. di seguito menzionata; Ampio piazzale pavimentato con betonelle autobloccanti ed attiguo camminamento sino al cancello- ingresso spiaggia, costituito da tavelloni cementizi”.

CONSTATATO, inoltre, che dalla predetta comunicazione si rileva che “*tutte le opere innanzi descritte allo stato risultano totalmente abusive poiché le stesse sono state realizzate in virtù della autorizzazione prot. n. 12287 del 16/03/2010 a firma del Dirigente della VII Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.) dott. Pietro D’Amico, avente ad oggetto “la realizzazione di strutture precarie e temporanee destinate ad attività turistico balneare”. Detta autorizzazione ha carattere stagionale e temporaneo, valevole per un periodo di anni sei, fatti salvi gli obblighi di smontaggio per le strutture temporanee e precarie di cui all’art. 6 del “Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie”, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 03/03/2004, così come aggiornato da Delibera di C.C. n. 20 del 23/04/2007, che in quanto autorizzate, solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee e comunque da svolgersi per un periodo di tempo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno, devono essere rimosse entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato (31 dicembre) e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. Il rimontaggio delle strutture così autorizzate non può avvenire prima del 1° marzo di ogni anno”.*

CONSIDERATO che i predetti proprietari/locatari, non hanno ottemperato alle prescrizioni dell’atto autorizzatorio innanzi richiamato, in violazione dell’art. 6 del Regolamento Comunale citato, e che il mantenimento, senza titolo, delle strutture, sopra elencate, costituisce anche violazione dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e, per l’effetto, comporta l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli art. 31 e 35 del medesimo T.U. per l’edilizia.

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l’art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n. t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio;
- il Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie (deliberazione consiliare n. 20/2007).

Ordina

in solido, ai sigg. (meglio generalizzati nel disposto di notifica) **Brugnola Erminia, proprietaria** dei terreni in **Contrada Losciale, località Pantanelli** (in catasto fg. 113, part. 6 e 85), **Zaccaria Giacomo legale rappresentante** ditta **G.OTTO s.r.l.**, conduttrice, committente ed installatrice dei manufatti descritti in premessa e **Rotondo Modesto legale rappresentante** ditta **DOEMA s.r.l.**, sublocataria, committente ed installatrice dei manufatti descritti in premessa, **di rimuovere** – entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto – le medesime strutture, specificatamente indicate nella comunicazione (ex art. 27, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale prot. n. 11269 del 28 febbraio 2012, e **ripristinare** lo stato originario dei luoghi in ottemperanza delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione prot. 12287 del 16/03/2010, rilasciata dal Dirigente dell’Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.).

Avvisa


che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

Dispone

del presente provvedimento:

- a. la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:
 - **Brugnola Erminia**, nata a Monopoli (Ba) il 15/06/1937 ed ivi residente in Via Conte Sforza n. 10 (proprietaria);
 - **Zaccaria Giacomo**, nato a Monopoli il 28/06/1970 ed ivi residente in Piazza S. Antonio n. 36; legale rappresentante ditta **G.OTTO s.r.l.** con sede in Monopoli (BA), in Via Isplues n. 9 (locataria, committente ed esecutrice);
 - **Rotondo Modesto**, nato a Monopoli il 17/05/1945 ed ivi residente in Via Palestro n. 104; legale rappresentante ditta **DOEMA s.r.l.** con sede in Monopoli (BA), in Via Roma n. 164 (sublocataria, committente ed esecutrice);
- b. la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- c. l'inserimento nel Registro Ordinanze;
- d. l'invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.

Il Dirigente
(Ing. Amedeo D'Onghia)



Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line